



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	35
DATA	27/06/2025

OGGETTO:	APPROVAZIONE PEF TARI 2025 - CONFERMA TARIFFE
----------	---

L'ANNO **DUEMILAVENTICINQUE**, IL GIORNO VENTISETTE DEL MESE DI GIUGNO
ALLE ORE 16,30, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA PRIMA/~~SECONDA~~ CONVOCAZIONE IN SESSIONE ~~ORDINARIA~~/STRAORDINARIA CHE E' STATA PARTECIPATA AI
SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

	PRESENTE	ASSENTE
1) ORDINE ACHILLE	X	
2) PRESTA MARTINA	X	
3) SOLLAZZO SIMONE	X	
4) BARTALOTTA FRANCESCO	X	
5) BELCASTRO MICAELA	X	
6) CASELLA MARIANO	X	
7) BENVENUTO FLAVIA	X	
8) LISERRE FRANCESCO	X	

	PRESENTE	ASSENTE
9) PERROTTA ANTONINO	X	
10) PASCALE GIUSEPPE	X	
11) PASCALE MARCELLO		X
12) CAUTERUCCIO ANTONIO		X
13) MARSIGLIA DANIELA		X

ASSEGNATI	N.	13
IN CARICA	N.	13

PRESENTI	N.	10
ASSENTI	N.	3

RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:

PRESIEDE IL CONSIGLIERE **MARIANO CASELLA** NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **Avv. ROSA SANTORO**.

IL PROPONENTE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

ATTESO che con deliberazione n. 389/2023, ARERA ha fornito le indicazioni relative all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2024, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

RISCONTRATO che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare di detta procedura, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

RILEVATO che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di "costi riconosciuti", *in primis* apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all'aggiornamento biennale 2024-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2025, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

VISTA l'ulteriore componente perequativa introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

DATO ATTO che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata **Ur3**;

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di € 6,0 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

RILEVATO che tali importi, costituiscono componenti a valle del PEF, in quanto dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune deve provvedere a bollettare;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le due nuove componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti»* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) relativo al biennio 2024-2025, in conformità al metodo MTR-2 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2023, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle componenti presenti nel singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all’anno 2025, non deve superare la misura del 9,6%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali altre componenti di costi derivanti dall’applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, nonché altre componenti incentivanti e componenti per tenere conto dell’incidenza dell’inflazione registrata negli ultimi anni, pur dovendo mantenere il limite del 9,6%;

PRESO ATTO che il PEF in conferma è quello già stabilito per il quinquennio 2022/2025 già approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 29/04/2022, riconfermato negli anni senza modifiche od integrazioni ed in ultimo confermato, anche in relazione alle tariffe TARI 2024 con deliberazione Consiliare n. 12 del 22.04.2024, esecutiva;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con cui ha precisato che occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2024 sono da considerare poste a valle del PEF anche le componenti perequative Ur1 e Ur2, come sopra illustrate;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2025 è da applicare l'ulteriore componente perequativa Ur3, come stabilita dalla delibera n. 133/2025 di ARERA;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2025, come indicato nel tool del PEF per il biennio 2024-2025, come integrato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la dichiarazione di veridicità del Comune, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2025, da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF integrale e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle relative tariffe;

VISTO il prospetto di PEF 2022/2025 che include anche il biennio 2024-2025, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

RITENUTO opportuno procedere alla conferma delle tariffe TARI già vigenti da applicare per l'anno 2025 prevedendo come unica integrazione alle bollette le nuove componenti perequative ARERA;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2025 ammonta ad € 1.747.034,00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le sole nuove componenti perequative ARERA;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, sono pari a quelle già vigenti negli anni precedenti e prevedono la sola aggiunta delle componenti perequative ARERA;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere alla riconferma delle precedenti tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 con la sola integrazione delle predette componenti perequative;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 confermando le precedenti con le integrazioni perequative ARERA;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2025;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- a) gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- b) ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. **DI DARE ATTO**, confermandoli, dei dati contenuti nel PEF 2022/2025 che include anche il biennio 2024-2025, con particolare riferimento al PEF 2025, necessario per la determinazione delle tariffe TARI 2025;
2. **DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE** il PEF 2025 ammonta ad € 1.747.034,00 al netto delle componenti perequative ARERA;
3. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2025 confermando quelle già vigenti negli anni precedenti e di volta in volta riconfermate e per ultimo con la deliberazione consiliare n. 12 del 22.04.2024;
4. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del TUEL, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.



IL PROPONENTE - IL SINDACO

Avv. Achille ORDINE

P A R E R I
ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

SETTORE II

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, Li 25.06.2025



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

GIOVANNI GAMBA

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, Li 25.06.2025



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

GIOVANNI GAMBA

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 10 ; ASSENTI N. 3 ; VOTANTI N. 10 ; VOTI FAVOREVOLI N. 10 ;

VOTI CONTRARI N. (_____);

ASTENUTI N. (_____)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Rosa SANTORO)



IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Mariano CASELLA)

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 10 ; ASSENTI N. 3 ; VOTANTI N. 10 ; VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 1 (_____);

ASTENUTI N. 1 (_____)

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Rosa SANTORO)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Mariano CASELLA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA.

Diamante, li 18/07/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Avv. Francesca TROMBIERO)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Avv. Francesca TROMBIERO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.

Diamante, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Avv. Francesca TROMBIERO)

VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO _____ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TARIFE TARI ANNO 2025

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI	
Tariffa al mq. per famiglia con	tariffa al mq.
a) una persona	€ 0,78
b) due persone	€ 0,91
c) tre persone	€ 0,98
d) quattro persone	€ 1,05
e) cinque persone	€ 1,06
f) sei o più persone	€ 1,02
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI	
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:	tariffa al mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,692711621
2 Cinematografi e teatri	0,50798522
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,554169296
4 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,969796269
5 Stabilimenti balneari	0,538775705
6 Esposizioni, autosaloni	0,523382113
7 Alberghi con ristorante	1,539359157
8 Alberghi senza ristorante	1,308452283
9 Case di cura e riposo	1,385423241
10 Ospedale	1,323848875
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,385423241
12 Banche ed istituti di credito	0,738892395
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,308452283
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze	1,554752748
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,662041128
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,831837396
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,831837396
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,1853306551
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,400816633
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,907988522
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,692711621
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,233821133
23 Mense, birrerie, amburgherie	3,92536585
24 Bar, caffè, pasticceria	3,540759441
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,407400284
26 Plurificenze alimentari e/o miste	2,407400284
27 Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	6,403967473
28 Ipermercati di generi misti	2,539942609
29 Banchi di mercato genere alimentari	5,156853175
30 Discoteche, night-club	1,1853306551

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI	
Tariffa annuale intera a famiglia	
a) una persona	€ 38,38
b) due persone	€ 89,54
c) tre persone	€ 115,13
d) quattro persone	€ 140,71
e) cinque persone	€ 165,48
f) sei o più persone	€ 217,46
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI	
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:	tariffa al mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,851301252
2 Cinematografi e teatri	0,617193408
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,681041002
4 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,176923981
5 Stabilimenti balneari	0,65975847
6 Esposizioni, autosaloni	0,644860696
7 Alberghi con ristorante	1,898401792
8 Alberghi senza ristorante	1,596189848
9 Case di cura e riposo	1,681319973
10 Ospedale	1,606831113
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,681319973
12 Banche ed istituti di credito	0,893866315
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,596189848
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze	1,88988878
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,042844034
16 Banchi di mercato beni durevoli	2,224024521
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	2,224024521
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,447212128
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,706869901
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,617193408
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,851301252
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,369961618
23 Mense, birrerie, amburgherie	4,767287011
24 Bar, caffè, pasticceria	4,788569543
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,915706788
26 Plurificenze alimentari e/o miste	2,93060456
27 Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	6,285289436
28 Ipermercati di generi misti	3,092351798
29 Banchi di mercato genere alimentari	6,278346734
30 Discoteche, night-club	1,447212128

IN SEDE DI FATTURAZIONE OCCORRERA' AGGIUNGERE LE COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Diamante			Ambito tariffario: Comune di Diamante			Ambito tariffario: Comune di Diamante			Ambito tariffario: Comune di Diamante		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	-	431.349	431.349	-	430.918	430.918	-	430.918	430.918	-	430.918	430.918
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	200.400	200.400	-	200.400	200.400	-	200.400	200.400	-	200.400	200.400
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	50.150	50.150	-	50.100	50.100	-	50.100	50.100	-	50.100	50.100
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	193.794	193.794	-	193.601	193.601	-	193.601	193.601	-	193.601	193.601
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO ^{ESP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO ^{ESP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO ^{ESP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{cc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{cc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili #CA ^{TV} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE VARIABLE	-	87.327	87.327	-	87.327	87.327	-	87.327	87.327	-	87.327	87.327
Recupero della [ΣIa-ΣI _{max}] di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣI_{Vo} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	-	943.221	943.221	-	942.346	942.346	-	942.346	942.346	-	942.346	942.346
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	69.460	69.460	-	69.391	69.391	-	69.391	69.391	-	69.391	69.391
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	36.108	36.108	-	36.072	36.072	-	36.072	36.072	-	36.072	36.072
Costi generali di gestione CGG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	-	36.108	36.108	-	36.072	36.072	-	36.072	36.072	-	36.072	36.072
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	651.539	651.539	-	650.888	650.888	-	650.888	650.888	-	650.888	650.888
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	651.539	651.539	-	650.888	650.888	-	650.888	650.888	-	650.888	650.888
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	19.329	19.329	-	16.620	16.620	-	16.620	16.620	-	16.620	16.620
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK ^{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CX	-	670.888	670.888	-	667.508	667.508	-	667.508	667.508	-	667.508	667.508
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO ^{ESP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO ^{ESP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO ^{ESP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE FISSA	-	14.845	14.845	-	14.845	14.845	-	14.845	14.845	-	14.845	14.845
Recupero della [ΣIa-ΣI _{max}] di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣI_{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	-	791.282	791.282	-	787.816	787.816	-	787.816	787.816	-	787.816	787.816
ΣI_{Vo} + ΣI_{Fa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	-	1.754.503	1.754.503	-	1.750.162	1.750.162	-	1.750.162	1.750.162	-	1.750.162	1.750.162
ΣI_{Vo} + ΣI_{Fa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	-	1.754.503	1.754.503	-	1.750.162	1.750.162	-	1.750.162	1.750.162	-	1.750.162	1.750.162
Grandezze tecnico-economiche												
raccolta differenziata %			51%			51%			51%			51%
q _{0,2} ton			3.103,27			3.103,27			3.103,27			3.103,27
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			62,68			69,59			56,54			56,40
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,51			42,63			42,63			42,63
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
totale γ			-0,70			-0,70			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,30			0,30			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita												
β _{TV}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,30%			0,30%			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			1,00%			1,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Fattore per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ (1+ρ)			2,40%			2,40%			1,40%			1,40%
ΣI _{Vo}			1.0240			1.0240			1.0140			1.0140
ΣI _{Fa}			791.282			787.816			787.816			787.816
ΣI _{Vo} + ΣI _{Fa}			1.167.450			942.346			942.346			942.346
ΣI _{Vo} + ΣI _{Fa} + ΣI _{CC}			992.176			791.282			787.816			787.816
ΣI _{Vo} + ΣI _{Fa} + ΣI _{CC} + ΣI _{AR}			2.159.424			1.754.503			1.750.162			1.750.162
ΣI _{Vo} + ΣI _{Fa} + ΣI _{CC} + ΣI _{AR} + ΣI _{CA}			0,8124			0,9975			1,0000			1,0000
ΣI _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della [ΣI _{Vo} -ΣI _{max}]			1.754.503			1.750.162			1.750.162			1.750.162
Iva dopo detrazione della ΣI _{Vo} ΣI _{max}			943.221			942.346			942.346			942.346
Iva dopo detrazione della ΣI _{Fa} ΣI _{max}			791.282			787.816			787.816			787.816
Iva dopo detrazione della ΣI _{CC} ΣI _{max}			-			-			-			-
Iva dopo detrazione della ΣI _{AR} ΣI _{max}			-			-			-			-
Iva dopo detrazione della ΣI _{CA} ΣI _{max}			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa			3,085			3,128			3,128			3,128
ΣI_{Vo} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			943.221			942.346			942.346			942.346
ΣI_{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			788.197			784.688			784.688			784.688
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.751.418			1.747.034			1.747.034			1.747.034
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-			-			-

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.06.2025

SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: APROVAZIONE PEF TARI 2025 – CONFERMA TARIFFE.

Illustra il Sindaco Avv. Achille Ordine che precisa le uniche variazioni apportate sono conseguenti alle delibere ARERA.

Non essendovi interventi, si passa alla votazione,

Si approva all'unanimità.

Si approva all'unanimità l'immediata esecutiva.